Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 luglio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947, n. 605.

Autorizzazione della spesa di lire duecento milioni per il servizio speciale di vigilanza e di controllo sul conferimento dell'olio agli « Oleari del popolo » nella campagna 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per organizzare e per far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e di controllo sul conferimento di olio agli « Oleari del popolo » nella campagna 1946-47, è autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di L. 200.000.000.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere anticipazioni all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate all'Erario dello Stato mediante aliquote di maggiorazione da applicare sul prezzo dell'olio al consumo.

Il commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assume per la presentazione dei rendiconti la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — SEGNI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° marzo 1947, n. 606.

Anticipazione di fondi per il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un ulteriore stanziamento di lire 1.070.000.000 per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.).

Sugli stanziamenti di cui sopra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A. limitatamente a L. 50.000.000 ciascuna, in relazione alle particolari esigenze dello Ente.

Per tali anticipazioni valgono le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367.

Il commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assume, per la presentazione dei rendiconti delle anticipazioni ricevute ai sensi del presente decreto, la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Al momento della fissazione del prezzo di cessione ai molini dei cereali conferiti agli ammassi sarà determinata la quota di maggiorazione da porre a carico di tali prodotti, per assicurare il rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 607.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire quaranta milioni per il completamento dei lavori di impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 609, con il quale è stata autorizzata, a carico dei fondi stanziati con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 735, la spesa di L. 40.000.000 per la esecuzione dei lavori d'impianto di vivai di viti americane in provincia di Bari;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di aumentare tale autorizzazione di spesa per consentire il completamento e l'ultimazione dei lavori medesimi;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La spesa di L. 40.000.000, autorizzata con il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 609, è ulteriormente aumentata di L. 40.000.000.

E' corrispondentemente ridotta di pari importo la autorizzazione di spesa di lire un miliardo di cui al citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 735.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Alla somministrazione dei predetti fondi suppletivi sarà provveduto in conformità di quanto fu disposto per l'erogazione della spesa occorrente per i lavori principali, nei modi previsti dall'art. 2 del ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 609.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 608.

Norme integrative del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, concernente la conversione del Prestito della ricostruzione, Redimibile 3,50 % nel Redimibile 5 %.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai titoli del Prestito della ricostruzione, Redimibile cinque per cento da emettere, a termini del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, in cambio di quelli dello stesso prestito, Redimibile tre e cinquanta per cento, si applicano, in quanto compatibile col detto decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 609.

Imposta in surrogazione del bollo e del registro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo di legge sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;

Visto il regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 242, relativa alla definizione delle controversie di valutazione concernenti l'imposta sul capitale delle società estere operanti nello Stato;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, ed il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, concernenti provvedimenti tributari in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Imposta di negoziazione

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, l'imposta di negoziazione per i titoli che nell'anno precedente sono stati quotati in Borsa è liquidata sul valore medio risultante dai prezzi ufficiali di compenso determinati dai Comitati direttivi degli agenti di cambio nel suddetto anno, detratte le somme che al 31 dicembre dell'anno stesso si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

Se nel corso dell'anno al quale si riferiscono i prezzi di compenso sopra stabiliti si siano verificati aumenti e diminuzioni nel capitale della società, vengono assunti a base della determinazione del valore medio i soli prezzi ufficiali di compenso accertati a partire dal mese successivo a quello della variazione del capitale fino al 31 dicembre.

Il Ministero delle finanze qualora abbia fondate ragioni per ritenere che i prezzi mensili di compenso non corrispondono al valore effettivo dei titoli, ha facoltà di chiedere al competente Comitato direttivo degli agenti di cambio la valutazione dei titoli stessi da effettuarsi con le norme dell'art. 7 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975. La liquidazione della imposta in questo caso è fatta provvisoriamente in base al valore medio dei prezzi di compenso.

La richiesta di tale valutazione deve essere fatta entro l'anno successivo a quello in cui l'imposta si riferisce.

Qualora, per qualsiasi motivo, non risultino accertati prezzi ufficiali di compenso, la relativa valutazione sarà fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori locale, o in mancanza di Borsa locale, da quello della Borsa più vicina alla sede della società emittente.

Art. 2.

Il limite di capitale previsto dall'art. 9 della tariffa allegato *C* al regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, per la esenzione della imposta di negoziazione delle società cooperative di ogni specie è elevato a L. 300.000 sempre che il valore nominale delle azioni non superi le lire mille.

Quando il capitale superi il limite di L. 300.000, sono applicabili alle società predette le disposizioni dell'art. 2 della tariffa allegato *B* al citato decreto.

Nei riguardi delle società cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, quando il capitale non superi i due milioni, e quello del 2° comma, quando il capitale superi tale importo.

Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

Imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale

Art. 3.

Per le società ed associazioni estere soggette alla imposta sul capitale, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, l'ammontare del capitale imponibile è annualmente determinato dalla Amministrazione delle finanze tenendo conto degli aumenti e delle reali diminuzioni verificatisi nel capitale dell'anno precedente, e, nel caso di capitale impiegato superiore a quello destinato, dei valori in comune commercio delle singole attività.

Nella determinazione dell'imponibile la frazione di migliaio verrà computata come migliaio intero.

Liquidata l'imposta su tale ammontare, l'Ufficio del registro la notifica al contribuente, specificando i cespiti ed i valori sottoposti a tassazione.

Entro trenta giorni dalla notificazione, il contribuente che non intenda accettare la liquidazione fatta dall'Ufficio può ricorrere in prima istanza alla Commissione Distrettuale - 2ª Sezione - di cui all'art. 26 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per contestare la determinazione del capitale imponibile, tanto in relazione ai cespiti assoggettati ad imposta, quanto nei riguardi del valore attribuito a tali cespiti. Il ricorso non sospende il pagamento della imposta liquidata.

Art. 4.

Contro le decisioni delle Commissioni distrettuali pronunciate a norma del precedente articolo è ammesso gravame in secondo ed ultimo grado, alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda la definizione delle controversie sulla legittimità della imposta indicata nell'articolo precedente.

Art. 5.

E' abrogata la legge 29 marzo 1940, n. 242.

Imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno

Art. 6.

Il termine per la presentazione delle denunzie semestrali prescritte dall'art. 22 del testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, ai fini della imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno, è protratto a fine febbraio e fine agosto di ciascun anno.

L'imposta deve essere pagata nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine come sopra stabilito per la presentazione della denunzia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 marzo 1947.

Costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Lavoro Creatore » con sede in Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Lavoro Creatore » con sede in Napoli, in data 20 maggio 1946, con la quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Lavoro Creatore », con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto composto di n. 54 articoli che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1947

DE NICOLA

ROMITA — SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 56

(3065)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 maggio 1947.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Naro (Agrigento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Vista la proposta 22 ottobre 1945 del Consiglio di amministrazione dell'E.A.S. circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Naro (Agrigento);

Vista la deliberazione 21 agosto 1945, n. 219, della Giunta municipale di Naro, approvata il 19 settembre 1945 dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale è stato deciso il passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto ed è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi fra l'Ente e il Comune medesimo per regolare le modalità di tale passaggio;

Vista la deliberazione 19 maggio 1946, n. 14, del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 giugno dello stesso anno, con la quale, in sostituzione della precedente deliberazione, viene approvato lo schema di convenzione;

Vista la convenzione 7 dicembre 1946, n. 823-R, resa esecutiva dal Prefetto il 17 dicembre 1946 con provvedimento n. 38068;

Vista la nota 13 dicembre 1945, n. 4465, con cui l'Alto Commissario per la Sicilia ha espresso parere favorevole al passaggio della gestione in parola;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze ed il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Naro (Agrigento) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal 1° maggio 1947.

Sono approvate le modalità di passaggio secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Naro in data 7 dicembre 1946, n. 823-R, resa esecutiva dal Prefetto il 17 dicembre 1946, n. 38068.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1947

DE NICOLA

SERENI — SCELBA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1947
Registro n. 13, foglio n. 307.

(3089)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1947.

Sostituzione dell'allegato 3 al regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 143 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, concernente i modelli dei certificati di navigabilità per gli aeromobili più pesanti e più leggeri dell'aria;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al modello del certificato di navigabilità previsto per gli aeromobili più pesanti dell'aria, in relazione ai progressi raggiunti dalla tecnica aeronautica;

Visto l'art. 288-*bis* del succitato regolamento per la navigazione aerea;

Decreta:

Articolo unico.

L'allegato 3 al regolamento per la navigazione aerea, approvato con il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni, è sostituito con quello annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1947

Il Ministro: GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1947
Registro Aeronautica n. 11, foglio n. 185. — RAPISARDA

A. I. R.

Mod. 9

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

DIREZIONE CENTRALE

CERTIFICATO DI NAVIGABILITÀ n. ....

(Aeromobili più pesanti dell'aria)

PARTE PRIMA

Cognome e nome (o denominazione di Società) indirizzo, nazionalità del proprietario

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo . . . .
4. Nazionalità . . . .
5. *Ditta costruttrice* . . . .
6. *Marche di nazionalità e di immatricolazione* . . . .

DESCRIZIONE DELL'AEROMOBILE

7. Tipo . . . . Serie . . . . n. di costruzione . . . .
8. Stato, località ed anno di costruzione dell'aeromobile . . . .
. . . .

Genere dell'aeromobile
- 9. Aeroplano, idrovolante, anfibio
- 10. Cellula . . . .
- 11. N. dei motori . . . .
- 12. N. dei posti (passeggeri + equipaggio) . . . .

Classifica dell'aeromobile
- 13. Categoria . . . . } . . . .
- 14. Suddivisione . . . . }
- Abitazione . . . .

15. Apertura alare (in posizione di volo) m. . . . . .
16. Lunghezza massima (in posizione di volo) m. . . . . .
17. Altezza complessiva con carrello di alaggio } per gli idrovolanti m. . . . . .
    Id. id. senza carrello di alaggio } e gli anfibi m. . . . . .
18. Superficie alare mq. . . . .

Motori

19. Marche . . . .
20. Tipo . . . .
21. Potenza normale per motore a m. . . . . CV. . . . .
N. giri normali . . . . Pressione d'alimentazione . . . .
N. ottano prescritto per il carburante . . . .
Decollo — Potenza CV. . . . . Giri . . . .
Decollo — Pressione d'alimentazione . . . .
Consumo per motore alla potenza normale a m. . . . . — 22. Carburante Kg/h . . . .
Consumo per motore alla potenza normale a m. . . . . — 23. Lubrificante Kg/h . . . .
. . . .

24. *Eliche* — N. . . . . . . Tipo . . . . Diametro m. . . . .
Mozzo tipo . . . . Pale n. . . . . . . tipo . . . .
Passo o calettamento pale . . . .

25. *Peso dell'aeromobile vuoto*, compreso il liquido dei radiatori Kg. . . . . .

Peso del carburante e del lubrificante:
26. Carburante (a serbatoi pieni Kg. . . . .) Kg. . . . . . al peso specifico di . . . . .
27. Lubrificante (a serbatoi pieni Kg. . . . . . .) » . . . . . . al peso specifico di . . . . .

28. Peso autorizzato per l'equipaggio di servizio » . . . . . .
29. Peso autorizzato per la dotazione di bordo escluso l'impianto R. T. » . . . . . .
30. Peso dell'impianto R. T. » . . . . . .
31. Carico utile autorizzato con Kg. . . . . . . di carburante e lubrificante (passeggeri-posta-merci) » . . . . . .
32. *Carico totale massimo autorizzato* Kg. . . . . .

CONDIZIONI OBBLIGATORIE

33. *Peso massimo complessivo autorizzato per la categoria* . . . .
(in lettere) Kg. . . . . Kg. . . . . .
. . . .
. . . .
Peso massimo autorizzato in atterramento Kg. . . . . .
34. Equipaggio minimo necessario . . . .
35. Ispezioni e revisioni conformi ai regolamenti vigenti o alle particolari disposizioni del R. A. I. . . . .
. . . .
36. Disposizione del carico: Il carico deve essere convenientemente ripartito e ancorato. Ripartizione del carico: L'aeromobile deve essere sempre caricato in modo tale che la verticale baricentrica del peso totale risulti fra m. . . . . e m. . . . . dal piano di riferimento (Vedi allegato) . . . .
37. Il numero dei passeggeri trasportati non deve in ogni caso superare il numero dei posti autorizzati eccezione fatta per i bambini sotto i tre anni di età, che devono essere tenuti in braccio dai passeggeri.
38. Giri e pressione d'alimentazione non devono superare rispettivamente . . . . e . . . . (°).

NB. — Il peso massimo complessivo autorizzato è stabilito per condizioni al suolo: aria secca, pressione di 760 mm/Hg e temperatura di 15 gradi centigradi. *Questo peso non deve in alcun modo essere sorpassato.*

39. Limitazioni di velocità (°): (velocità indicate)

a) In picchiata: . . . . Km/h. . . .

b) Prima dell'inizio abbassamento carrello: . . . . » . . . . .

Con carrello completamente abbassato: . . . . » . . . . .

c) Prima dell'inizio apertura delle alette di curvatura: . . . . » . . . . .

Con alette di curvatura completamente aperte: . . . . » . . . . .

40. Quando il pilota automatico (se esiste) è inserito, il pilota non deve abbandonare il proprio posto. (°°)

41. È vietato fumare, È permesso (°°°) . . . .

Il presente certificato di navigabilità, rilasciato dal *Direttore centrale del R. A. I.* in ottemperanza alle norme vigenti, è valido soltanto finchè le sopracitate condizioni obbligatorie sono rispettate e fino alla data indicata nella pag. 4 - colonna 3.

A . . . . *li* . . . .

IL DIRETTORE CENTRALE
DEL REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

. . . .

(°) Un avviso con le suindicate limitazioni deve essere esposto in punti ben visibili dai piloti (Voci 38 e 39).

(°°) Un avviso in tal senso deve essere esposto in punti ben visibili dai piloti (Voce 40).

(°°°) Avvisi debbono essere sistemati opportunamente sull'aeromobile (Voce 41).

(spazio riservato per ulteriori condizioni obbligatorie).

PARTE SECONDA

Precauzioni da prendere per la sicurezza della navigazione:

A. — Installazioni, strumenti e materiale di bordo dei quali l'aeromobile dovrà essere provvisto per navigare, e che dovranno essere in perfette condizioni di funzionamento *conformi alle prescrizioni regolamentari.*

B. — Materiale indispensabile per impedire e spegnere gli incendi durante la navigazione *conforme alle prescrizioni regolamentari.*

C. — Materiale indispensabile da impiegare per prestare ai passeggeri i primi soccorsi in caso di incidente:

. . . .

. . . .

NOTE. — Il proprietario dell'aeromobile con certificato di navigabilità rilasciato dal R. A. I. non può apportare alcuna modifica all'aeromobile interessante la sicurezza, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dal R. A. I.

Nessuna aggiunta o variante può essere fatta sul presente certificato da persona che non sia autorizzata dal R. A. I.

Se il presente certificato andasse smarrito, dovrà essere informato immediatamente il R. A. I. citando il n° del certificato stesso.

Chiunque trovasse il presente certificato deve consegnarlo ad una autorità del luogo, che provvederà all'inoltro al R. A. I. — Piazza della Pilotta, 3 - Roma.

Allegato al Certificato di Navigabilità n°.......... Aeromobile tipo.................... n° c..................
Marca di immatricolazione.....................

DETERMINAZIONE DEL BRACCIO DELLA VERTICALE BARICENTRICA DEL PESO TOTALE DAL PIANO DI RIFERIMENTO

Il piano di riferimento è tangente all'estremo anteriore dell'aeromobile considerato in linea di volo (aeromobile tutto fuori).

Lembo da ripiegare ed incollare sulla pag. 3 del Certificato di Navigabilità

Il peso totale, peso a vuoto più pesi imbarcati (b), non deve superare il peso massimo complessivo autorizzato - Voce 33 a pag. 2.

Il braccio della verticale baricentrica del peso totale (X) si determina dividendo il momento totale (d) per il peso totale (b):

$$X = \frac{\text{Momento totale}}{\text{Peso totale}} = m.......$$

E' obbligatorio che X risulti fra m.............. e m.............. del piano di riferimento.

(Luogo e data)

....

(Firma)

....

Bollo tondo

(a) Elenco nominativo dei pesi e lettere di riferimento		(b) Pesi in Kg. P	(c) Bracci in m. dal p. di rifer. h	(d) Momenti in Kgm. M = P.h
Peso a vuoto	A	Indicare i pesi fissi	Indicare tutti i bracci	Indicare i momenti fissi
....	...			
Combustibile serbatoi ant. p.c.cen.	B1			
» » post. p.c.cen.	B2			
» » lat. p.c.	B3			
» » semial. interni	B4			
» » esterni	B5			
Olio motore centrale	C1			
Olio motori laterali	C2			
....	C3			
Equipaggio minimo 80X	D1			
....	D2			
Dotazione di bordo	E1			
....	E2			
Impianto R.T.	F			
Passeggeri 1ª fila 70 X.......	G1			
» 2ª » 70 X.......	G2			
» 3ª » 70 X.......	G3			
» 4ª » 70 X.......	G4			
» 5ª » 70 X.......	G5			
» 6ª » 70 X.......	G6			
» 7ª » 70 X.......	G7			
» 8ª » 70 X.......	G8			
» 9ª » 70 X.......	G9			
Bagagliaio anteriore	H1			
» ventrale	H2			
» posteriore	H3			
Merci (bag. ant.)	I1			
» (bag. ventr.)	I2			
»	I3			
Posta (bag. ant.)	L1			
» (bag. ventr.)	L2			
» (bag. post.)	L3			
....	M1			
....	M2			
Peso totale		Kg = ...	M. totale	Kgm. = ...

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.
Tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo 1938) approvato con regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868, che dà facoltà alle Amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1946;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno della Repubblica italiana col decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 marzo 1947, n. 147, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 1,65 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a dieci parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° giugno 1947, la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 6 a parola, con un minimo di 10 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 4,35 per l'Italia, e L. 1,65 per la Città del Vaticano, è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CACCIATORE

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

(3014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cetraro (provincia di Cosenza) di un mutuo di L. 900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2847)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 265, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ripacandida (provincia di Potenza) di un mutuo di L. 456.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2852)

Autorizzazione al comune di Castelbolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 266, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelbolognese (provincia di Ravenna) di un mutuo di L. 1.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2853)

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palombara Sabina (provincia di Roma) di un mutuo di L. 473.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2856)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Boscone, Cusani e Mezzano (Piacenza)

Con decreto Ministeriale 2 luglio 1947, la zona di ripopolamento e cattura di Boscone, Cusani e Mezzano (Piacenza), della estensione di ettari 1.200, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 luglio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3016)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

Il sig. Isilliante Morelli di Ferdinando, nato il 22 settembre 1914 in Fosdinovo (Massa Carrara), ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, conseguito presso la Università di Torino nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3080)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Si avverte che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1947.

(3007)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 luglio 1947 - N. 131

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	768 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.879 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	196 —

Rendita 3,50 % 1906	75,60
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,275
Redimibile 3,50 % 1934	68,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,375
Id. 5 % 1936	88,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90 —
Id. 5 % convertiti 1951	94,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a quarantaquattro posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto-legge 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1941 (registro n. 5 Interno, foglio n. 82), col quale fu indetto un concorso per titoli a trenta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità, riservandone altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento;

Considerato che successivamente si sono resi disponibili altri ventotto posti, di cui la metà (posti quattordici) da riservarsi oltrechè a favore delle persone indicate negli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, anche alle altre indicate all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60208/12196.2.2.7.3/1.3.1 in data 4 marzo 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantaquattro posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o co-

munque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il decreto Ministeriale nelle premesse citate.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al citato concorso originario tutti i requisiti necessari, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a medico provinciale aggiunto in prova dell'Amministrazione della sanità pubblica senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono altresì partecipare coloro i quali abbiano preso parte al concorso originario senza conseguirvi l'idoneità.

In ogni caso l'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non motivato ed insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in medicina e chirurgia conseguita presso una università della Repubblica italiana.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio

Le prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

I predetti limiti sono inoltre elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli indicati in precedenza purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

b) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non cittadini della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare inoltre la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943

Tale dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine fissato per la esibizione degli altri documenti ma non oltre la data delle prove orali del concorso, alle quali, in difetto, gli interessati non potranno essere ammessi.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazio-

nale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica, cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

h) diploma originale di laurea o copia notarile di esso debitamente legalizzato, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici o attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

l) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia e rilasciato da pubblica Amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *b*), *i*), *m*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, lettera *a*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammesso alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura della Amministrazione.

Art. 10.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesco, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte, comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria dello Stato come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo della Repubblica italiana.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale medico appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso

la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 15.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 16.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio d'amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 18.

A coloro che conseguiranno la nomina a medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Programma particolareggiato per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Prove scritte.

A) I. — Igiene generale:

1) suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento e autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna;

2) acqua - Captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque;

3) aria - Fattori fisici: componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimazione;

4) abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi;

5) allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistema di fognature e loro valore igienico - Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami - Spazzatura domestica e stradale - Smaltimento dei materiali di rifiuto;

6) alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

7) vestiario - Caratteri del vestiario d'inverno e d'estate - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti; igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico;

II. — Igiene speciale:

1) igiene rurale - case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole;

2) igiene urbana - Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli, pescherie, mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) - Polizia mortuaria;

3) principii informativi di eugenetica antropometrica - Igiene della infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

4) igiene dell'età scolastica - Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene dello sport;

5) igiene industriale e del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie del lavoro - Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

6) igiene ospedaliera - Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori e ospedali speciali per tubercolosi - Igiene carceraria (edifici per carcerati);

7) igiene dei trasporti - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri pel bestiame e per le merci;

B) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

1) generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - fonti di infezioni - Veicoli - Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Predisposizione individuale - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo - Scarlattina - Vaiuolo e Alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Encefalite letargica - Meningite cerebrospinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Erisipela - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre ondulante - Dengue - Dermotifo e febbri dermotifosimili - Tifo ricorrente - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Tripanosomiasi - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilarziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) Lingua estera:

traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca ed inglese a scelta del candidato.

Prove pratiche:

1) Di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia chimica.

2) Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: infezioni staffilococciche - Erisipela - Infezione puerperale - Gonorrea - Meningite cerebrospinale epidemica - Febbre ondulante - Febbre tifoide - Infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare - Difterite - Tubercolosi umana - Lebbra - Tetano - Colera asiatico - Peste bubbonica - Tifo esantematico - Carbonchio ematico - Morva - Actinomicosi - Dissenteria amebica - Tripanosomiasi - Malaria - Febbre ricorrente - Sifilide - Spirochetosi - Ittero emorragico;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria - barometria - fotometria).

Prova orale tecnica.

1) Materie delle prove scritte.

2) Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa - Urbana e rurale (agglomerata e sparsa) - Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori.

3) Legislazione e ordinamento sanitario nella Repubblica - Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 - Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo XV del testo unico delle leggi sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256 - Disposizioni legislative sulla bonifica integrale (legge 24 dicembre 1928, n. 3134) - Regolamenti: per la sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636, contenente le disposizioni per diminuire le cause della malaria, 25 gennaio 1935, n. 93; per l'applicazione della legge sulla pellagra, 5 novembre 1907, n. 427, per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche, 25 marzo 1923, per il controllo dei sieri e vaccini 18 giugno 1905, n. 407; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530.

Disposizioni legislative e regolamenti per la profilassi della tubercolosi (legge 23 giugno 1927, n. 1276, e 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi) del tracoma (regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, e legge 20 giugno 1922, n. 1004), per la lotta contro i tumori maligni (23 luglio 1926, n. 1427), regolamento 13 luglio 1914, n. 829, sulle farmacie.

Norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali (legge 9 gennaio 1927, n. 58 e regolamento 3 marzo 1927, n. 478).

Regolamento per l'impiego dei gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (testo unico 24 dicembre 1934, n. 2361. e regolamento 14 aprile 1926, n. 718).

Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

4) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo della Repubblica.

Prova di lingua estera.

Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Roma, addì 12 aprile 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

(3064)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.